Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2036.
Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione sulle assicurazioni sociali, con Protocollo finale e annesso Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione: Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 40 della Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali

S. M. il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia e il *Cancelliere del Reich Germanico*, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni fra i due Stati nel campo delle assicurazioni sociali, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia:

il dott. Francesco Gerbasi, ispettore generale capo al R. Ministero degli Affari Esteri,

il dott. Tomaso Perassi, professore ordinario nella R. Università di Roma,

il dott. Giommaria Cau, delegato corporativo al R. Ministero delle corporazioni,

Il Cancelliere del Reich Germanico:

il dott. Hans Engel, direttore ministeriale al Ministero del lavoro del Reich,

il signor Julius Günther, consigliere di Legazione al Ministero degli affari esteri;

i quali, dopo reciproca comunicazione dei rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I cittadini italiani ed i cittadini tedeschi e' i loro aventi diritto sono parificati, gli uni agli altri, nei diritti e negli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali (obbligatorie e volontarie) dei due Stati (art. 2).

Art. 2.

(1) La presente Convenzione si riferisce:

1. in Italia:

a) alla legislazione generale sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) alla legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) alla legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;

d) alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro sull'assicurazione e sull'assistenza malattia;

e) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, a favore del personale delle aziende concessionarie di servizi pubblici di trasporto;

f) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;

g) alla legislazione speciale sull'assicurazione infortuni, malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti della gente di mare;

2. in Germania:

a) al Codice delle assicurazioni del Reich;

b) alla legge sull'assicurazione impiegati;

c) alla legge del Reich per gli addetti alle miniere.

(2) La presente Convenzione si estende anche a tutte le disposizioni vigenti e a quelle che fossero in avvenire emanate per il perfezionamento, la modificazione e l'applicazione della legislazione sopra menzionata.

Art. 3.

Per le assicurazioni sociali indicate nell'art. 2 si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio viene esercitata l'occupazione soggetta all'assicurazione.

Art. 4.

(1) In deroga al principio dell'art. 3 sono stabilite le seguenti eccezioni:

a) I dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati, che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere soggetti per la loro assicurazione alle disposizioni dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede, semprechè la permanenza nello altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di un'azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a più riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi debbono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi;

b) Per gli addetti ad imprese esercenti pubblici servizi di trasporto di uno degli Stati che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia in maniera permanente su linee d'intercomunicazione o in stazioni di frontiera, si applicano nei riguardi della loro assicurazione esclusivamente le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede;

c) Per gli addetti a Uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, si applicano, nei riguardi della loro assicurazione, le norme dello Stato da cui sono inviati;

d) I cittadini di uno dei due Stati che siano occupati presso una Rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato, o presso i capi, membri, o impiegati di tale Rappresentanza, si applicano, per la loro assicurazione, le norme dello Stato cui appartengono.

(2) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati, sono soggetti, per quanto concerne la loro assicurazione, alle norme dello Stato al quale la nave appartiene. Tuttavia le persone assunte da una nave battente bandiera di uno dei due Stati, per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o di sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato sono soggette, per quanto concerne la loro assicurazione, alle norme dello Stato al quale appartiene il porto.

(3) Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'art. 3. Esse possono inoltre convenire che le eccezioni, previste nell'art. 4 paragrafo 1, non sono applicabili in casi particolari.

Art. 5.

(1) I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti, come pure i loro aventi-diritto, godono, in quanto risiedono in uno dei due Stati, delle prestazioni delle assicurazioni sociali, acquisite in base alle disposizioni di ciascuno dei due Stati ed alla presente Convenzione, ivi compresi, senza alcuna restrizione, i supplementi a carico di fondi pubblici.

(2) I cittadini dell'altro Stato come pure i loro aventi-diritto che risiedono in un terzo Stato godono le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno Stato compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, alle stesse condizioni e nella stessa misura come i propri cittadini, che risiedono in quel terzo Stato.

PARTE II.

Assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi

Art. 6.

(1) Quando un periodo di assicurazione nell'assicurazione malattie è condizione necessaria per l'ammissione all'assicurazione o per la concessione delle prestazioni, vengono, a tale effetto, interamente computati i periodi che un iscritto ad un istituto assicuratore ha compiuto nell'assicurazione malattie dell'altro Stato.

(2) Se le prestazioni sono dovute all'assicurato da istituti assicuratori dei due Stati, egli può pretendere le prestazioni della medesima natura soltanto da un istituto. L'obbligo di fornire le prestazioni spetta all'istituto assicuratore presso il quale l'interessato era assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.

Art. 7.

Gli assicurati, i quali dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione si trasferiscono nel territorio dell'altro Stato, conservano per se stessi i diritti all'assistenza malattie, quando prima del trasferimento abbiano avuto il consenso al trasferimento della residenza dall'istituto assicuratore competente.

Art. 8.

(1) L'istituto assicuratore, obbligato alle prestazioni nel caso dell'art. 7, ha il diritto di richiedere l'istituto assicuratore territorialmente competente per la residenza dell'assicurato di provvedere alle prestazioni; esso deve comunicare allo istituto assicuratore richiesto a quali prestazioni l'assicurato abbia diritto.

(2) L'istituto assicuratore debitore rimborsa all'istituto richiesto le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni. A tale effetto, per la corresponsione delle prestazioni in natura (cure mediche, farmaceutiche ed ospedaliere, piccoli apparecchi) si applicano le tariffe in vigore per l'istituto assicuratore richiesto secondo le norme interne o secondo le convenzioni da esso concluse.

(3) Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati concorderanno direttive per fissare in quali casi gli istituti assicuratori di uno Stato devono richiedere quelli dell'altro Stato per la corresponsione delle prestazioni. Tali intese determineranno anche le disposizioni particolari sulla forma della richiesta come pure sull'esecuzione e sul regolamento dei conti.

Art. 9.

(1) Le disposizioni degli articoli 7 e 8 si applicano anche per le prestazioni in natura dell'assistenza in caso di parto. Le Supreme Autorità amministrative dei due Sati sono autorizzate a stabilire accordi sulla reciproca corresponsione delle prestazioni in denaro dell'assistenza in caso di parto.

(2) Per le prestazioni dell'assistenza in caso di parto, il consenso al trasferimento della residenza può essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.

PARTE III.

Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 10.

Un'impresa avente sede nel territorio di uno Stato, che esegue nel territorio dell'altro Stato lavori ivi soggetti alla assicurazione contro gli infortuni, non deve essere sottoposta per questa assicurazione a contributi maggiori per il fatto che essa non ha la sua sede nel territorio dello Stato nel quale vengono eseguiti i lavori.

Art. 11.

Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una prestazione delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali dall'istituto assicuratore di uno Stato e dovesse nell'altro Stato essere liquidata una ulteriore prestazione a seguito di un nuovo infortunio o di una malattia professionale, l'istituto assicuratore di questo Stato terrà conto della precedente prestazione come se anche questa fosse a suo carico.

Art. 12.

(1) L'Autorità di uno dei due Stati che compie l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve dare immediata comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa all'Ufficio diplomatico o consolare competente.

(2) L'autorità diplomatica o consolare può prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi nella stessa misura che gli interessati stessi.

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 8 sono applicabili anche alle prestazioni in natura da corrispondersi in conseguenza di un infortunio, se un assicurato di uno Stato risiede o trasferisce la propria residenza nel territorio dell'altro Stato.

PARTE IV.

Assicurazioni per l'invalidità, incapacità professionale vecchiaia e superstiti.

Art. 14.

(1) Per gli assicurati che abbiano appartenuto a regimi di assicurazione per l'invalidità, incapacità professionale, vecchiaia e superstiti nei due Stati, i periodi di contrbuzione sono totalizzati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di ciascuno dei due Stati sul periodo di attesa, sull'aspettativa e sul diritto all'assicurazione volontaria. La stessa norma si applica anche per i periodi di tempo che secondo le disposizioni sia dell'uno che dell'altro Stato sono assimilati ai periodi di contribuzione. Gli altri periodi di tempo assimi-

lati ai periodi di contribuzione sono computati soltanto dagli istituti assicuratori dello Stato secondo le cui disposizioni tali periodi sono assimilati ai periodi di contribuzione. I periodi di contribuzione e i periodi di tempo ad essi assimilati, che siano simultanei, vengono computati una sola volta.

(2) Se tuttavia il diritto a determinate prestazioni sia subordinato al fatto che tutti i periodi di tempo siano trascorsi in una occupazione per la quale esista un'assicurazione speciale (art. 15, paragrafo 3 e 4), vengono totalizzati, ai sensi del precedente paragrafo, solamente i periodi di tempo compiuti sotto il corrispondente regime speciale di assicurazione dell'altro Stato. Se in questo Stato non esiste una corrispondente assicurazione speciale, sono totalizzati i periodi compiuti nella detta occupazione sotto il regime d'assicurazione ad essa applicabile.

Art. 15.

(1) Nei casi di applicazione dell'art. 14 (cumulo dei periodi di assicurazione) di istituti assicuratori dei due Stati calcolano nel modo seguente le prestazioni che essi dovranno corrispondere.

(2) Ogni istituto assicuratore accerta secondo le norme della propria legislazione e con riguardo alle disposizioni della presente Convenzione (articoli 14, 16) se l'assicurato soddisfa alle condizioni per il diritto alle prestazioni. In questo caso la pensione è costituita:

1° per l'istituto assicuratore germanico: dalla parte corrispondente al rapporto dei periodi di assicurazione compiuti in Germania rispetto alla somma dei periodi compiuti nei due Stati, per quanto concerne:

a) la quota fissa;

b) i supplementi per i figli;

c) la quota dipendente dai contributi fino all'ammontare annuo di R. M. 120;

ed inoltre, senza riduzione:

d) dalla quota dipendente dai contributi che eccede lo ammontare annuo di R. M. 120.

Le disposizioni sul completamento e sul minimo della quota dipendente dai contributi non vengono applicate;

2° per l'istituto assicuratore italiano: dalla parte corrispondente al rapporto dei periodi di assicurazione compiuti in Italia rispetto alla somma dei periodi compiuti nei due Stati per quanto concerne:

a) il concorso dello Stato;

b) la quota che eccede il prodotto della totalità dei contributi versati in Italia per il coefficiente più basso che serve al calcolo della pensione;

ed inoltre, senza riduzione:

c) dalla quota che corrisponde al prodotto della totalità dei contributi versati in Italia per il coefficiente più basso che serve al calcolo della pensione.

(3) Il paragrafo 2, n. 1, si applica pure per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall'assicurazione germanica per le pensioni degli addetti alle miniere nei casi dell'art. 14, paragrafo 2 (cumulo dei periodi dell'assicurazione germanica per le pensioni degli addetti alle miniere e dell'assicurazione italiana invalidità e vecchiaia); tuttavia si applicano le seguenti disposizioni particolari;

a) se è maturato un diritto alle prestazioni dell'assicurazione germanica per gli addetti alle miniere anche senza applicazione dell'art. 14, paragrafo 2, la quota dipendente dai contributi di tale assicurazione è calcolata secondo il paragrafo 2, n. 1;

b) se invece un diritto alle prestazioni dell'assicurazione germanica degli addetti alle miniere matura solo computando i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione italiana invalidità e vecchiaia secondo l'art. 14, paragrafo 2, è liquidata la parte dell'importo totale della prestazione dipendente dall'assicurazione per le pensioni degli addetti alle miniere che corrisponde al rapporto del periodo compiuto nell'assicurazione germanica per gli addetti alle miniere rispetto alla somma dei periodi di assicurazione compiuti nella professione di minatore nei due Stati.

(4) Per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall'assicurazione italiana invalidità e vecchiaia della gente di mare nei casi dell'art. 14, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

a) se l'assicurato ha compiuti sotto il regime dell'assicurazione italiana della gente di mare il periodo minimo di navigazione prescritto per avere diritto alle prestazioni dipendenti da tale assicurazione, i complementi di prestazione dipendenti dall'assicurazione speciale italiana non subiscono riduzione;

b) se per raggiungere il periodo minimo di navigazione per aver diritto alle prestazioni dell'assicurazione speciale italiana è necessario tener conto anche dei periodi compiuti come assicurato alla Cassa germanica della gente di mare, i complementi di prestazione dipendenti dall'assicurazione speciale italiana sono liquidati in proporzione dei periodi di tempo compiuti nell'assicurazione speciale italiana rispetto alla somma dei periodi compiuti nell'assicurazione speciale italiana e nella Cassa germanica della gente di mare.

c) in ogni caso, le prestazioni dipendenti dall'assicurazione generale italiana sono calcolate secondo il paragrafo 2, n. 2.

Art. 16.

Quando in uno dei due Stati non sono state compiute più di 13 settimane di contribuzione non esiste alcun diritto a prestazioni verso l'istituto assicuratore di tale Stato. In tal caso non ha luogo riduzione, ai sensi dell'art. 15, della prestazione dell'altro istituto assicuratore.

Art. 17.

Quando la somma delle prestazioni, calcolate secondo la presente Convenzione, risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi assicurativi compiuti solamente in tale Stato, l'istituto assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico. Per la comparazione si prenderà per base il corso del cambio alla Borsa della capitale dello Stato al quale appartiene l'istituto assicuratore; a tale effetto vale il corso del giorno nel quale viene fissata la prestazione aumentata della differenza. Una nuova determinazione ha luogo solo quando il corso subisca una variazione superiore al 5 per cento.

Parte V.

Disposizioni varie.

Art. 18.

Le pensioni o rendite che secondo la presente Convenzione debbono essere pagate dagli istituti assicuratori di uno dei due Stati e che non raggiungano l'importo di 5 R. M. o di L. 10 mensili, possono essere tacitate con il loro valore capitale. A richiesta dell'avente diritto esse debbono essere tacitate.

Art. 19.

(1) Agli effetti delle disposizioni vigenti in uno o in entrambi gli Stati sulla sospensione o riduziodne delle prestazioni, sono parificati ai proventi goduti nel territorio di uno

Stato che danno luogo alla sospensione o riduzione di una prestazione dipendente da assicurazioni sociali, i corrispondenti proventi goduti nel territorio dell'altro Stato.

(2) Se i proventi goduti in uno Stato danno luogo alla sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, tali proventi devono essere computati da ciascuno dei due Stati, agli effetti della sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.

Art. 20.

(1) Gli istituti assicuratori debitori di prestazioni in denaro verso assicurati e loro aventi-diritto in base alla presente Convenzione se ne libereranno nella valuta del loro Stato.

(2) Gli istituti assicuratori dei due Stati o le loro associazioni stabiliranno, di comune accordo, le modalità per il regolamento reciproco dei conti in dipendenza della presente Convenzione. Tali accordi debbono essere approvati dalle Supreme Autorità amministrative dei due Stati.

Art. 21.

Quando sia necessario calcolare un importo espresso nella valuta dell'altro Stato, esso sarà calcolato — con riserva delle disposizioni dell'art. 17 — secondo il corso del cambio alla Borsa della capitale dello Stato, nella valuta del quale è espresso.

Art. 22.

Gli Istituti, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati si presteranno reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione nella stessa misura che se si trattasse dell'esecuzione delle proprie assicurazioni sociali. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, valersi del tramite dell'Autorità diplomatica o consolare competente di tale Stato.

Art. 23.

Gli accertamenti medici, che sono necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali di uno Stato e che riguardano un beneficiario residente nell'altro Stato, saranno eseguiti dall'istituto assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'istituto debitore.

Art. 24.

Gli Istituti, le Autorità ed i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati, per l'applicazione di questa Convenzione, corrispondono direttamente tra di loro, con gli assicurati e coi loro legali rappresentanti. Essi redigono la loro corrispondenza nella loro lingua ufficiale.

Art. 25.

Le autorità diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi-diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Istituti, Autorità e Tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato.

Art. 26.

Le istanze, che gli assicurati ed i loro aventi-diritto indirizzano agli Istituti, alle Autorità ed ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati in applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione di assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Art. 27.

Le istanze presentate presso gli istituti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli istituti assicuratori dell'altro Stato.

Art. 28.

I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine determinato ad un ufficio di uno dei due Stati competente per l'accettazione di ricorsi in materia di assicurazioni sociali, saranno considerati come presentati in termine anche se siano presentati entro tale termine ad un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inoltrare, senza indugio, il ricorso all'ufficio competente.

Art. 29.

(1) Le esenzioni da tasse o diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati per documenti da presentarsi alle Autorità od agli istituti delle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche per gli analoghi documenti che, in applicazione della Presente Convenzione, devono essere presentati alle Autorità o agli istituti delle assicurazioni sociali dell'altro Stato. I mezzi istruttori eseguiti a norma dell'articolo 22 sono gratuiti, all'infuori delle perizie mediche.

(2) Tutti gli atti, documenti od altre scritture, che, in base alla presente Convenzione debbano essere prodotti, sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.

PARTE VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 30.

(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche per gli eventi coperti da assicurazione che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono pure essere presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le prestazioni dipendenti da assicurazioni sociali, che in base alla legislazione di uno dei due Stati siano state sospese a causa del soggiorno all'estero del beneficiario, saranno pagate con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Con effetto dalla medesima data saranno fissate e pagate le prestazioni che per la medesima ragione non fossero state liquidate.

(3) Le prestazioni fissate prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione saranno, se è necessario, ricalcolate. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione le prestazioni liquidate sulla base di essa non sono corrisposte.

Art. 31.

Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati sono autorizzate a completare ed a modificare, di comune accordo, le disposizioni della presente Convenzione; in particolare le due Supreme Autorità amministrative, qualora uno dei due Stati abbia concluso o concluda con un terzo Stato una Con-

venzione sulle assicurazioni sociali si accorderanno sul modo di prendere in considerazione i periodi di contribuzione compiuti nel terzo Stato agli effetti del periodo di attesa, della aspettativa e del calcolo delle prestazioni.

Art. 32.

Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati concorderanno disposizioni particolari:

a) sulle notificazioni relative all'applicazione di assicurazioni sociali di uno Stato a cittadini dell'altro Stato, sulla base della procedura finora in vigore;

b) sulle modalità dei pagamenti, dipendenti da assicurazioni sociali, dal territorio di uno Stato in quello dell'altro;

c) sulla riscossione di contributi arretrati o di altri crediti, derivanti da un rapporto assicurativo, degli istituti assicuratori di uno Stato verso debitori dell'altro Stato.

Art. 33.

Le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate alla Suprema Autorità amministrativa dell'altro Stato.

Art. 34.

Ai sensi della presente Convenzione sono considerate quali Supreme Autorità amministrative, da parte tedesca il Ministro del Lavoro del Reich, da parte italiana il Ministro per le Corporazioni.

Art. 35.

(1) Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati regoleranno, tra di loro, tutte le difficoltà che sorgessero nella applicazione della presente Convenzione.

(2) Nel caso che per questa via non si arrivi ad una soluzione, la controversia verrà decisa per mezzo di un Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale sarà costituito da un proprio cittadino per ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro. Il terzo arbitro sarà scelto d'accordo dai Governi dei due Stati.

(3) Il Tribunale arbitrale decide secondo i principi e lo spirito della presente Convenzione.

(4) La decisione del Tribunale è obbligatoria.

Art. 36.

(1) Quando tra gli istituti assicuratori o le Autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'art. 35.

(2) La corresponsione dell'assistenza spetta all'istituto assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, all'istituto assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.

(3) Questo istituto assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.

(4) L'istituto assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in un unico pagamento all'istituto assicuratore, che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. Se l'importo, che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria, è superiore allo ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al terzo dell'ammontare di ciascuna rata.

Art. 37.

(1) La presente Convenzione viene conclusa per la durata di cinque anni. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo denuncia, che deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza del termine.

(2) La denuncia da parte di uno dei due Stati non pregiudica i diritti derivanti dai casi di assicurazione verificatisi prima della cessazione di questa Convenzione, senza riguardo alle disposizioni restrittive previste, secondo la legislazione del rispettivo Stato, per il caso di soggiorno all'estero del beneficiario.

(3) Le aspettative acquisite in base a questa Convenzione non si estinguono con la cessazione di essa. La loro conservazione per il periodo successivo alla cessazione della Convenzione si regola secondo le norme interne vigenti per l'istituto assicuratore interessato.

Art. 38.

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione cessa di aver vigore la Convenzione tra l'Impero germanico e il Regno d'Italia circa le assicurazioni operaie del 31 luglio 1912.

Art. 39.

L'assistenza in caso di disoccupazione ai cittadini dei due Stati è regolata dall'Accordo annesso alla presente Convenzione.

Art. 40.

(1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Roma.

(2) La Convenzione entra in vigore col primo giorno del mese che segue allo scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, restando inteso che ambedue i testi fanno egualmente fede.

Berlino, il 20 giugno 1939-XVII.

Francesco Gerbasi — Hans Engel
Tomaso Perassi — Julius Günther
Giommaria Cau

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma delle Convenzioni fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico sulle Assicurazioni sociali, oggi conclusa, i sottoscritti Plenipotenziari hanno constatato di essere d'accordo su quanto segue:

1° Questa Convenzione non è immediatamente applicabile al Protettorato di Boemia e Moravia in considerazione della legislazione particolare ivi vigente in materia di assicurazioni sociali.

Mediante scambio di Note fra i due Governi la predetta Convenzione potrà in ogni tempo essere estesa al Protettorato. Nello scambio di Note sarà indicata la data dalla quale

la Convenzione sarà applicabile al Protettorato. Le Supreme Autorità amministrative dei due Stati concorderanno le disposizioni particolari per l'applicazione della Convenzione nei riguardi del Protettorato.

2° L'articolo 31 della Convenzione sarà applicabile anche se un completamento od una modificazione di essa si manifestino necessari od opportuni in seguito ad una modificazione sostanziale della legislazione di uno dei due Stati.

3° La Suprema Autorità amministrativa germanica provvederà a che, fino ad un accordo secondo l'art. 32, lettera *a*), le Autorità e gli istituti germanici competenti in materia di assicurazioni sociali eseguiscano le notificazioni che riguardano cittadini italiani per il tramite dell'Ufficio dell'emigrazione della Regia Ambasciata d'Italia in Berlino.

4° I due Governi si accorderanno per quanto concerne la corresponsione degli assegni familiari e dei sussidi di famiglia.

5° Questo Protocollo finale sarà ratificato insieme alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico sulle Assicurazioni sociali, conclusa oggi. Esso entrerà in vigore insieme alla Convenzione.

Berlino, il 20 giugno 1939-XVII.

FRANCESCO GERBASI	HANS ENGEL
TOMASO PERASSI	JULIUS GUNTHER
GIOMMARIA CAU	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939.

Art. 1.

I cittadini di ciascuno dei due Stati sono parificati nell'altro Stato ai nazionali per quanto concerne i diritti e gli obblighi per l'assistenza in caso di disoccupazione. Tale norma si applica anche ai supplementi per i familiari del lavoratore disoccupato, ovunque essi risiedano.

Art. 2.

(1) I periodi di occupazione che il cittadino di uno Stato abbia compiuto nel territorio dell'altro Stato saranno considerati, agli effetti della corresponsione dell'assistenza in caso di disoccupazione dello Stato a cui appartiene, come se fossero stati compiuti in quest'ultimo.

(2) Se un cittadino di uno Stato ha acquisito il diritto alle prestazioni all'assistenza in caso di disoccupazione dell'altro Stato e durante la disoccupazione soggiorna nel proprio Stato, riceverà in quest'ultimo le prestazioni come se egli ne avesse acquisito il diritto nello Stato a cui appartiene.

(3) All'istituto per l'assistenza in caso di disoccupazione di uno Stato, che assiste un disoccupato dopo un periodo di almeno 39 settimane compiuto nell'altro Stato in una occupazione soggetta all'assicurazione, saranno rimborsate le spese sostenute a tale effetto dall'istituto per l'assistenza in caso di disoccupazione dell'altro Stato, non oltre però le prestazioni che esso avrebbe corrisposto e non oltre 36 giornate di indennità. Il rimborso è eseguito su una base globale. Le modalità saranno concordate fra le Supreme Autorità amministrative dei due Stati.

Art. 3.

Questo accordo resterà in vigore fino al termine di un anno dalla denuncia che venisse notificata da uno dei due Stati all'altro Stato.

Berlino, il 20 giugno 1939-XVII.

FRANCESCO GERBASI	HANS ENGEL
TOMASO PERASSI	JULIUS GUNTHER
GIOMMARIA CAU	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2037.
Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939 concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli oli minerali impiegati nel traffico aereo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939, concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli oli minerali impiegati nel traffico aereo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo 7 della Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convention pour l'exonération de droits sur le combustible et les lubrifiants utilisés dans le trafic aérien

LONDRES, LE 1er MARS 1939.

Sa Majesté le Roi des Albanais, le Chancelier du Reich allemand, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Grand-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi des Bulgares, le Président du Gouvernement national de la République de Chine, le Président de la République de Colombie, le Président de la République dominicaine, le Président des Etats-Unis d'Amérique, le Prési-

dent de la République de Finlande, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Son Altesse Sereine le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, le Président de la République de Lettonie, le Président de la République du Libéria, le Président de la République de Lithuanie, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne, Sa Majesté le Roi de Suède, des Goths et des Vendes, le Conseil Fédéral suisse, le Président de la République turque, le Présidium de l'Union des Républiques soviétiques socialistes:

Désireux d'augmenter les facilités en matière de trafic aérien et, à cet effet, de conclure une convention tendant à assurer, moyennant réciprocité, certains avantages aux aéronefs;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Albanais:

Son Excellence L. Lec Kurti, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

Le Chancelier du Reich allemand:

Son Excellence M. Herbert von Dirksen, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

Le Dr. Erich Siegert, Conseiller ministériel;

Le Dr. Alfred Wegerdt, Président au Ministère de l'Air;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Charles Bastin, Conseiller commercial de l'Ambassade de Belgique à Londres;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

M. Douglas William Keane, Représentant de Sa Majesté aux Commission fluviales internationales, Membre de la Commission des Communications et du Transit de la Société des Nations;

Pour le Commonwealth d'Australie:

M. John S. Duncan, Haut-Commissaire à Londres;

Pour la Nouvelle-Zélande:

M. William Joseph Jordan, Haut-Commissaire à Londres;

M. Thomas Oakley William Brebner;

Pour l'Union sud-africaine:

M. Charles T.te Water, Haut-Commissaire à Londres;

Pour l'Inde:

M. Wilfrid Johoston, Principal, India Office;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

Son Excellence M. Nicolas Momtchiloff, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

M. Lilio Mileff, Premier Secrétaire de la Légation royale de Bulgarie à Londres;

Le Président du Gouvernement national de la République de Chine:

Son Excellence M. Quo Tai-chi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

Le Président de la République de Colombie:

Son Excellence M. Luis Tamayo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

Le Président de la République dominicaine:

M. Ricardo Perez-Alfonseca, Premier Secrétaire de la Légation de la République dominicaine à Londres:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Son Excellence M. Joseph P. Kennedy, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

M. David Williamson, Deuxième Secrétaire de l'Ambassade des Etats-Unis à Londres;

M. Sidney J. Kennedy, Attaché au Trésor;

Le Président de la République de Finlande:

Son Excellence M. George Achates Gripenberg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

Le Président de la République française:

M. Victor Jeannequin, Conseiller d'Ambassade;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Alexandre Argyropoulo, Conseiller à la Légation de Grèce à Londres;

Son Altesse Sereine le Régent du Royaume de Hongrie:

Son Excellence M. Georges de Barcza, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

M. Guido Crolla, Conseiller d'Ambassade;

M. Ivo Bagli, Directeur général des Douanes;

Le Président de la République de Lettonie:

Son Excellence M. Charles Zarine, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

Le Président de la République du Libéria:

Son Excellence M. le Baron Robert Aernont de Lynden, Ministre résident à Londres;

Le Président de la République de Lithuanie:

Son Excellence M. Bronius K. Balutis, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau:

M. Bernard Clasen, Consul général à Londres;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Ingvald Marillus Emil Smith-Kielland, Conseiller à la Légation de Norvège à Londres;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. Johannes van der Poel, Directeur des Impôts directs, Douanes et Accises;

Le Président de la République de Pologne:

Son Excellence le Comte Edward Raczynski, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

Sa Majesté le Roi de Suède, des Goths et des Vendes:

M. August Herman von Hartmannsdorf, Vice-Consul au Consulat général de Suède à Londres;

Le Conseil Fédéral suisse:

M. Samuel Hausermann, Inspecteur général des Douanes;

Le Président de la République turque:

M. Mahmut Nedim Gunduzalp, Directeur général des Douanes;

M. Nihat Ali Uçuncu, Directeur général adjoint des Revenus;

Le Présidium de l'Union des Républiques soviétiques socialistes:

Son Excellence M. Ivan Maisky, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

Qui après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er.

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde le traitement spécifié à l'article 2, suivant les conditions énoncées au paragraphe (2) du présent article, dans ceux des ses territoires auxquels la présente Convention est applicable, à tout aéronef civil (particulier ou d'Etat) immatriculé dans le territoire d'une autre Haute Partie Contractante auquel s'applique la présente Convention, que l'aéronef effectue un vol isolé ou qu'il assure un service aérien régulier et qu'il soit utilisé pour des fins commerciales ou pour toute autre fin.

(2) Le traitement spécifié au paragraphe (1) (*a*) de l'article 2 est accordé lorsque l'aéronef fait un premier atterrissage dans un territoire auquel la présente Convention est applicable, après avoir pénétré dans ce territoire en venant, soit d'un autre territoire douanier de la Haute Partie Contractante à laquelle appartient le territoire d'atterrissage soit d'un territoire appartenant à une autre Puissance, partie ou non à la présente Convention, à condition qu'aux termes des règlements en vigueur dans le territoire d'atterrissage, l'aéronef soit autorisé à y atterrir et qu'il accomplisse les formalités douanières prescrites dans ce territoire, que son atterrissage ait été volontaire ou non.

(3) Le traitement spécifié au paragraphe (1) (*b*) de l'article 2 est accordé lorsque l'aéronef quitte un aérodrome douanier situé dans un territoire auquel la présente Convention est applicable pour gagner soit un autre territoire douanier de la Haute Partie Contractante à laquelle appartient le territoire de départ, soit un territoire appartenant à une autre Puissance, partie ou non à la présente Convention, à condition qu'aux termes des règlements en vigueur dans le territoire de départ l'aéronef soit autorisé à prendre le départ et qu'il accomplisse les formalités douanières prescrites dans ce territoire.

Article 2.

(1) (*a*) A l'atterrissage, le combustible et les lubrifiants contenus dans les réservoirs de l'aéronef sont admis en franchise des droits de douane ou autres. Aucune quantité ne peut toutefois être débarquée en franchise, sauf temporairement, et sous contrôle douanier.

(*b*) Au départ, ou bien le combustible et les lubrifiants destinés au ravitaillement de l'aéronef sont livrés en franchise de tous droits de douane ou autres, ou bien les droits perçus sur ce combustible et ces lubrifiants sont remboursés.

(2) Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsqu'un aéronef, en dehors du cas d'atterrissage forcé, fait à noveau escale dans le territoire dans lequel il s'est approvisionné, le bénéfice de la franchise stipulée au paragraphe (1) (*b*) du présent article peut être retiré pour les quantités consommées avant ladite escale.

(3) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra décider de n'accorder l'exonération prévue au paragraphe (1) (*b*) du présent article que si l'approvisionnement est fait à des postes placés sous ceux-ci devant alors permettre, sur chaque aérodrome douanier, surveillance douanier, le ravitaillement des aéronefs dans des conditions normales.

(4) L'exonération et le remboursement des droits de douane ou autres seront effectués suivant les modalités d'exécution admises par les règlements applicables dans le territoire intéressé.

(5) L'expression « droits de douane ou autres » comprend les droits et taxes d'importation, d'exportation, d'accise et touts espèces de droits ou taxes intérieurs parçus sur le combustible et les lubrifiants.

Article 3.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra accorder à tout moment un traitement plus favorable que celui qui est prévu à la présente Convention.

Article 4.

(1) La présente Convention, conclue et signée en français portera la date de ce jour. Elle sera ouverte à la signature de tout autre pays jusqu'au 31 mai 1939. Au texte français qui fait seul foi, seront joints des textes en allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, russe, et en toute autre langue, demandée par le Gouvernement d'un pays au nom duquel la Convention est signée. Ces textes auront la valeur de traductions officielles.

(2) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera connaître le depôt aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée.

Article 5.

(1) A partir du 1er juin 1939, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les pays au nom desquels elle n'aura pas été signée.

(2) La notification d'adhésion sera déposée auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera connaître le dépôt aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée.

Article 6.

Tout instrument de ratification ou notification d'adhésion peut être déposé sous la réserve que la ratification ou l'adhésion ne prendra effet que lorsque interviendra la ratification, l'adhésion ou la notification nécessaire (selon le cas) pour rendre la Convention applicable à certains pays, colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou sous le mandat d'un autre pays, qui seront désignés dans ledit instrument.

Article 7.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la réception par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du cinquième instrument de ratification ou notification d'adhésion. Les ratifications ou adhésions, dont l'effet est soumis à une condition prévue à l'article 6, ou qui comportent une réserve qui n'est pas visée par le paragraphe (1) de l'article 9, ne seront pas comptées dans ce nombre, jusqu'à ce que cette condition soit remplie ou que le réserve soit acceptée, conformément au paragraphe (2) de l'article 9, ou qu'elle soit retirée dans les conditions prévues au paragraphe (3) du même article.

Article 8.

Les ratifications et adhésions qui interviendront après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou notification d'adhésion produiront leur effet trois mois, soit après la date

de leur réception par le Gouvernement du Royaume-Uni, soit après la date à laquelle les conditions auxquelles leur effet est subordonné, conformément à l'article 6, se trouveront remplies, soit après la date où les réserves auxquelles elles sont subordonnées seront acceptées ou retirées.

Article 9.

(1) Les réserves apportées à l'application de la présente Convention, qui sont énoncées dans l'annexe ci-jointe, sont acceptées en ce qui concerne les territoires désignés dans ladite annexe.

(2) Tout Gouvernement qui serait disposé à ratifier la Convention ou à y adhérer ou à l'appliquer à un territoire quelconque en vertu de l'article 11, paragraphe (2) mais qui désirerait apporter à l'application de la Convention des réserves qui ne sont pas énoncées dans l'annexe informera de son intention le Gouvernement du Royaume-Uni. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels un instrument de ratification ou une notification d'adhésion aura été déposé, en leur demandant s'ils ont des objections à présenter. Si la réserve est formulée au cours des trois ans qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention, la même comunication sera adressée aux Gouvernements des pays dont la signature n'a pas encore été suivie de ratification et à ceux des pays dont la ratification ou l'adhésion ne porte pas encore effet parceque sont effet est subordonné à des conditions qui ne se trouvent pas encore remplies ou à des réserves qui ne sont pas encore acceptés. Si, dans un délai de six mois à partir de la date de la communication du Gouvernement du Royaume-Uni, aucune objection n'a été soulevée contre la réserve, celle-ci sera considérée comme acceptée.

(3) Au cas où des objections seraient soulevées, le Gouvernement du Royaume-Uni en informera le Gouvernement qui désire formuler une réserve et l'invitera à lui faire savoir s'il est disposé à ratifier la Convention ou à y adhérer la réserve, ou s'il préfère s'abstenir de toute ratification ou d'adhésion.

(4) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut retirer une réserve qui a été acceptée à son profit, en vertu des paragraphes (1) ou (2) du présent article, en adressant un avis de retrait au Gouvernement du Royaume-Uni. Celui-ci devra communiquer tout avis de retrait de réserve aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels un instrument d'adhésion aura été déposé.

(5) Etant donné que la présente Convention repose sur le principe de la réciprocité, aucune des Hautes Parties Contractantes n'est tenue d'accorder aux aéronefs immatriculés dans un territoire d'une autre Haute Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui, pour les aéronefs étrangers dans ledit territoire, résulte de la présente Convention et des réserves qui y sont annexées ou qui seront acceptées.

Article 10.

La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni. La dénonciation deviendra effective six mois après la date de sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le pays dénonçant. Le Gouvernement du Royaume-Uni portera à la connaissance de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée, toute dénonciation reçue par lui, en indiquant la date de réception.

Article 11.

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, ou territoires placés sous sa suzeraineté ou sous son mandat. Dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoirer mentionés dans ladite déclaration.

(2) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume-Uni qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, trois mois après réception de cette notification par le Gouvernement du Royaume-Uni.

(3) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut subordonner l'effet de la notification prévue au paragraphe (2) du présent article, à la ratification, l'adhésion ou la notification nécessaire (selon le cas) pour rendre la Convention applicable à certains pays, colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou sous le mandat d'un autre pays, désignés par elle dans sa notification, et dans ce cas, la Convention ne sera applicable aux territoires désignés dans ladite notification que trois mois après la date à laquelle la condition en question se trouvera remplie.

(4) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut à tout moment déclarer, par une notification adréssée au Gouvernement du Royaume-Uni, qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention pour l'ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera d'être applicable à tout territoire désigné dans ladite notification six mois après sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni.

(5) Le Gouvernement du Royaume-Uni portera à la connaissance des Gouvernements de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée, ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée, toute déclaration faite conformément au paragraphe (1) et toute notification faite en vertu des paragraphes (2) et (4) du présent article.

En fois de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le premier mars mil neuf cent trenteneuf en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord; copie certifiée conforme en sera transmise aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée.

Pour l'Albanie: L. Kurti.

Pour le Reich allemand: Dr. Siegert.

Pour le Belgique: C. Bastin.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Douglas Keane.

Pour le Commonwealth d'Australie: J. S. Duncan.

Pour la Nouvelle-Zélande: W. J. Jordan.

Pour l'Union sud-africaine: O. T. te Water.

Pour l'Inde: W. Johnston.

Pour la Bulgarie: N. Momtchiloff - M. Mileff.

Pour la Chine: Quo Tai-Chi.

Pour la Colombie: LUIS TAMAYO.

Pour la République dominicaine: R. PEREZ-ALFONSECA.

Pour les Etats-Unis d'Amérique: JOSEPH P. KENNEDY.

Conformément à l'article 11 (1):

La présente Convention ne s'applique à aucun territoire ou possession extérieurs des Etats-Unis d'Amérique sur lesquels les Etats Unis d'Amérique exercent leur souveraineté, leur juridiction ou leur autorité.

Pour la Finlandie: G. A. GRIPENBERG.

Pour la France: JEANNEQUIN.

Pour la Grèce: A. J. ARGYROPOULO.

Pour la Hongrie: G. BARCZA.

Pour l'Italie: GUIDO CROLLA.

Pour la Lettonie: CHARLES ZARINE.

Pour la Libéria: B. A. DE LYNDEN.

Pour la Lithuanie: BRONIUS K. BALUTIS.

Pour le Luxembourg: B. CLASEN.

Pour la Norvège: INGV. SMITH-KIELLAND.

Pour les Pays-Bas: VAN DER POEL.

Pour la Pologne: EDWARD RACZYNSKI.

Pour la Suède: AUG. VON HARTMANNSDORFF.

Pour la Suisse: HAUSERMANN.

Pour la Turquie: M. GÜNDÜZALP - NIHAT UÇÜNCÜ.

Pour l'Union des Républiques soviétiques socialistes: J. MAISKY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ANNEXE.

ALLEMAGNE.

Le Gouvernement allemand pourra refuser d'accorder le bénefice de la présente Convention en ce qui concerne la taxe sur les huiles minérales perçue sur le combustibles ou lubrifiants indigènes.

BELGIQUE.

Le Gouvernement belge pourra refuser d'accorder, en Belgique, le bénéfice des dispositions du paragraphe (1) (*b*) de l'article 2 de la présente Convention en ce qui concerne les lubrifiants.

BOLIVIE.

Le Gouvernement bolivien pourra refuser d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la présente Convention en ce qui concerne le combustible.

GRÈCE.

Le Gouvernement royal hellénique se reserve le droit de ne pas donner suite en Grèce aux dispositions de l'article 2 (1) (*b*).

INDE.

1. Aux fins de la présente Convention, les obligations de l'Inde seront interprétées:

(1°) comme si la Birmanie faisait partie du même territoire douanier que l'Inde et ce, aussi longtemps que la Birmanie accordera aux aéronefs quittant sont territoire pour des destinations autres que l'Inde, des avantages analogues à ceux qui sont accordés en vertu de la Convention, que la Birmanie soit ou non un pays auquel la Convention est applicable;

(2°) comme si les Etats indiens placés sous la suzeraineté de Sa Majesté le Roi-Empereur faisaient partie du même territoire douanier que l'Inde britannique.

2. Le Gouvernement de l'Inde pourra refuser d'accorder le bénéfice des dispositions de la présente Convention à un aéronef en provenance ou à destination de territoires étrangers situés dans l'Inde péninsulaire.

3. Aux fins de l'article 2 (5), la Convention ne sera applicable qu'aux taxes et doits imposés par le Gouvernement central de l'Inde ou subordonnés à son contrôle.

INDES NÉERLANDAISES.

Aux fins de l'article 2 (5), la Convention ne sera pas applicable aux droits d'exportation qui pourraient être perçus aux Indes néerlandaises.

LUXEMBOURG.

Le Gouvernement luxembourgeois pourra refuser d'accorder au Luxembourg, le bénéfice des dispositions du paraphe (1) (*b*) de l'article 2 de la présente Convention, en ce qui concerne les lubrifiants.

POLOGNE.

Le Gouvernement polonais, auquel il appartient d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville libre de Dantzig, en vertu de l'article 104 du Traité de Versailles et des articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre la République de Pologne et la Ville libre de Dantzig en date du 9 novembre 1920, se réserve le droit de déclarer, tant que la Pologne sera partie à la présente Convention, que la Ville libre de Dantzig est Partie Contractante à la présente Convention et qu'elle a accepté les obligations et acquiert les droits en dérivant.

Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions de la présente Convention que la République de Pologne a contractées, en ce qui concerne la Ville libre de Dantzig, conformément à ses droits découlant des traités en vertu desquels la Pologne et Dantzig forment un seul territoire douanier.

La déclaration susvisée sera adressés au Gouvernement du Royaume-Uni.

Elle prendra effet trois mois après sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Le Gouvernement polonais pourra, à tout moment, dénoncer la présente Convention en ce qui concerne la Ville libre de Dantzig, par notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni. La dénonciation deviendra effective six mois après la date de sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni. Ce Gouvernement portera la déclaration ou la dénonciation prévues ci-dessus à la connaissance des Gouvernements de tous les pays au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée.

SUISSE.

Le Gouvernement suisse pourra refuser d'accorder le bénéfice des dispositions du paragraphe (1) (*b*) de l'article 2 de la présente Convention aux aéronefs n'assurant pas un service sur une ligne de transports aériens autorisée.

TURQUIE.

Le Gouvernement de la République turque pourra refuser d'accorder, en Turquie, le bénéfice des dispositions de l'article 2 (1) (*b*) de la présente Convention.

YOUGOSLAVIE.

Aux fins de l'article 2 (5), la Convention ne sera applicable qu'aux taxes et droits imposés en Yougoslavie au profit de l'Etat.

Toutefois, et nonobstant les dispositions de l'article 9 (5), aucun pays signataire ne pourra se prévaloir de cette réserve pour frapper le combustible et les lubrifiants utilisés par les aéronefs yougoslaves de droits ou taxes provinciaux ou locaux qui comporteraient une discrimination reposant sur l'immatriculation yougoslave de ces aéronefs.

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038.

Aggiornamenti al R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, contenente il nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, è sostituita dalla seguente:

« *b*) da un servizio di Stato Maggiore che comprende tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in servizio di Stato Maggiore ».

Art. 2.

All'art. 6 del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, contenente norme esecutive ed integrative del citato R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, è aggiunto il seguente comma:

« Quelli dei maggiori, considerati nel primo comma del presente articolo, che non ottengano il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, continueranno, anche col grado di tenente colonnello, nel servizio di Stato Maggiore previo parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419 ».

Art. 3.

L'art. 9 del citato R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, numero 1779, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione del 4° comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, saranno presi in esame:

1° per il servizio di Stato Maggiore:

a) gli ufficiali non ancora esaminati che riuniranno entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419;

b) i tenenti colonnelli in possesso dei suddetti requisiti non provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore che abbiano ultimato o ultimeranno l'Istituto superiore di guerra dopo il 1935 e quelli che all'entrata in vigore della presente legge, stiano compiendo il periodo di servizio previsto dal R. decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, contenente norme esecutive ed integrative al citato R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, o che dovranno compierlo in applicazione del n. 2 del presente articolo;

c) i tenenti colonnelli che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano stati trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, sia se provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore, sia se considerati dal citato Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) saranno presi in esame su domanda degli interessati; potranno, però, essere trasferiti nel servizio di Stato Maggiore anche di autorità;

2° per il Corpo di Stato Maggiore, i tenenti colonnelli di cui al n. 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, sempre quando abbiano compiuto da ufficiale superiore sei mesi di servizio di Stato Maggiore e non siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui dovrebbero essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore.

Quelli, dei predetti tenenti colonnelli, che non saranno trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, continueranno nel servizio di Stato Maggiore, previo parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419 ».

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 dicembre 1939-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti all'occupazione immediata di alcuni immobili nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927,V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 21 dicembre 1939-XVIII;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Graziano Americo fu Gaetano . . .	Cancello Arnone	Parco del Conte	46	10		6	09	57
2	Graziano Antonio fu Gaetano, liv. al Comune di Cancello-Arnone	»	»	46	22		3	05	19
3	Graziano Alfonso fu Gaetano, liv. al Comune di Cancello-Arnone	»		46	11 13 16 25		3 1 1 1	29 55 36 86	86 78 45 70
	Totale . . .						8	08	79
4	Parente Teresa fu Giovanni, maritata Parente, liv. al Comune di Cancello-Arnone		»	46	24		1	24	70
5	Bazzicalupo Anna di....., liv. al Comune di Cancello-Arnone	»	»	46	14		0	98	84
6	Petrella Maria di Giov. Battista . . .	»	»	46	5 6 12 23		1 3 0 2	35 56 98 25	64 39 91 70
	Totale . . .						8	16	64
7	Cacciapuoti Giuliano fu Biagio, liv. al Comune di Cancello-Arnone	»	»	46	15		1	22	23
8	De Magistris Carlo fu Decio, liv. al Comune di Cancello-Arnone	»	»	46	7		1	54	82
9	S. Maria di Montevergine di Grazzanise, amministrata da Raimondo Giovanni fu Cosmo, liv. al Comune di Cancello-Arnone	»	»	46	4		0	49	90
10	Petrella Amalia usufr. e Filomena maritata Parente, propr. fu Raffaele, liv. al Comune di Cancello-Arnone	»	»	46	8		8	60	94
11	Di Martino Lorenzo fu Basilio per 1/2 e Di Martino Antonio di Lorenzo per 1/2	»	»	46	9		0	84	76
12	Chianese Caterina fu Vito	Grazzanise	Selvalunga Vecchia	40 43 40	5 3 8 11 12	b a	8 12 9 23 23	16 81 38 96 60	24 56 10 62 06
	Totale . . .						77	92	58

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	Sub.	Superficie Ha.	Are	Cent.
13	Chianese Cornelia fu Vito	Grazzanise	Selvalunga vecchia	40	3 5 4	 a	63 1 0	64 97 51	38 96 07
	Totale						66	13	41
14	Chianese Federico fu Vito	»	»	40 43	7 1	d d	2 46	70 39	33 17
	Totale						49	09	50
15	Chianese Manlio fu Vito	»	»	40 43	7 1 3	a a b	1 6 28	34 35 87	11 26 64
	Totale						36	57	01
16	Chianese Rolando fu Vito	»	»	40 43	7 1	c c	5 58	44 20	38 35
	Totale						63	64	73
17	Chianese Rolando, Federico e Manlio fu Vito	»	»	40 43	7 1	b b	1 1	44 72	48 79
	Totale						3	17	27
18	Della Valle Emilio fu Michele	»	Scaglioni	45	3 4 5 7 8		86 0 0 0 0	95 89 21 05 12	08 06 93 00 06
	Totale						88	23	13
19	D'Afflitto Maria e Stefanina fu Marziano	»	Caselle	45	12		0	20	41
20	Petrella Gaetano, Luigi e Giovanni fu Pasquale per 3/4 e Petrella Gaetano Orsola e Maddalena fu Francesco per 1/4, propr. e Raimondo Angela....., usufr. in parte dell'ultimo quarto	»	Pasolone	42	1		2	07	50
21	Nuzzi Vincenza fu Giovanni, vedova Izzo	»	»	42	3		2	50	32
22	Petrella Angela fu Giuseppe, marit. Raimondo	»	»	42	7		1	20	60

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
23	Petrella Enrico fu Giuseppe	Grazzanise	Pasolone	42	6		1	11	34
24	Petrella Teresa fu Francesco, maritata Leuci	»	»	42	2	a	0	60	30
25	Petrella Antimo fu Francesco . . .	»	»	42	2	b	0	60	90
26	Petrella Francesco ed Arcangela fu Giosafatta	»	»	42	2	c	0	60	90
27	Petrella Antonio fu Francesco . . .	»	»	42	2	d	0	60	46
28	Stabile Pasquale fu Nicola	S. Maria La Fossa	Casella	26	1		27	57	68
					2		8	28	90
					3		12	00	70
					4		3	73	60
					5		1	92	10
					6		0	26	37
					7		0	09	55
					9		0	13	33
					10		4	75	90
					11		17	78	40
					12		23	47	90
					13		0	23	45
					14		4	24	80
	Totale . . .						104	52	68
29	Giuliani avv. Raffaele fu Francesco, liv. a Barracco barone Francesco fu Roberto	»	Bosco del Cammino	18	2		4	58	00
					6		1	82	24
					8		1	07	30
					9		0	17	08
				22	4		1	20	45
					5		20	23	10
				23	1		0	85	20
					5		0	18	64
					8		0	99	54
					4		5	25	10
					7		55	40	89
				22	3		0	13	79
				22	6		40	77	97
				23	3	b	13	22	52
					3	b	14	35	68
					4		4	59	70
	Totale . . .						164	87	20
30	Auriemma Raffaele fu Giuseppe, liv. a Barracco barone Francesco fu Roberto	»	Ferrantella Vecchia	19	8		0	45	08
					9		1	01	48
					19		0	13	96
				23	6		0	28	70
					7		29	81	50
					10		44	42	70
					12		0	27	96
					14		0	17	50
	Totale . . .						76	58	88

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
31	Castaldo Pasquale fu Francesco e Melone Rosa di Nicola, coniugi	S. Maria La Fossa	Cammino	15	9		0	38	87
				18	12		0	17	09
				19	2		0	65	16
					7		0	13	96
					18		0	55	25
				23	13		0°	09	32
				19	1		10	25	80
					3		25	61	90
				15	10		28	39	40
				18	5		7	85	40
	Totale . . .						74	12	15
32	Giuliani on. Raffaele fu Francesco. .	»	Olmito	17	1		0	73	14
					10		36	17	20
				18	11		0	13	54
				22	1		9	79	50
					2		7	49	30
					7		1	73	45
	Totale . . .						56	06	13
33	Federico Antonio e Gaetano di Michele livell. a Barracco barone Francesco fu Roberto	»	Bosco	15	11		17	79	28
					12		0	30	60
					13		0	24	92
				18	1		22	32	50
					10		0	83	82
					3		3	98	90
	Totale . . .						45	50	02
34	Fossataro Giovan-Giuseppe fu Alessandro	»	Madama Bianca	15	8		25	85	70
35	Federico Antonio e Gaetano di Michele	»	Le Fornaci	15	7		19	11	00
					8		1	10	68
	Totale . . .						20	21	68
36	Colella ing. Giulio fu Luigi, livell. alla Parrocchia di S. Maria La Fossa	»	Pagliaia Arsa	15	2		9	86	60
37	Adinolfi Francesco fu Angelo	»	S. Loucio	14	7		0	45	63
					10		30	12	59
					11		0	36	20
					12		1	01	90
				15	4		6	57	90
	Totale . . .						38	54	22
38	Congregazione del SS. Rosario di S. Maria La Fossa amministrata dalla Congr. di Carità di Grazzanise	»	Le Fornaci	15	5		0	68	40
39	Parrocchia di S. Maria La Fossa god. dal Sac. Mirra Ernesto	»	Cerco	15	6		1	55	00

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
40	Buonanno Orsola, Rosa, Marte ed Antonio fu Luigi, propr. e Raimondo Filomena, ved. Buonanno, usufr. in parte	S. Maria La Fossa	S. Leucio	14 17	13 14 17 2		0 1 0 0	16 13 51 90	55 70 14 56
	Totale . . .						2	71	95
41	Marraffa Ferdinando fu Salvatore. .	»	»	17	6 11 12	 b	1 2 0	18 31 16	74 92 30
	Totale . . .						3	66	96
42	Buonanno, Angelo, Luigi, Guglielmo, Rosa fu Antonio e Buonanno Elisabetta ed Antonio fu Giovanni	»	»	17	12	a	2	49	72
43	Nardelli Giuseppa, fu Michele, maritata Saulle	»	»	17 14	12 18	c c	0 1	65 07	30 10
	Totale . . .						1	72	40
44	Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia di Giacomo	»	»	17	3		3	63	50
45	Gaudiano Vincenzo fu Antonio; Mirra Anna fu Venanzio marit., Gaudiano Simeone, fu Antonio propr. e detto Gaudiano Simeone usufrutt. per 1/2	»	»	17	4		1	50	14
46	Gaudiano Michele fu Pasquale . . .	»	»	17	5		1	13	15
47	Mirra Macario di Venanzio	»	Bosco	17	7		1	56	92
48	Nuzzo Raffaele fu Angelo	»	S. Leucio	14	16		0	24	26
49	Bisesto Giuseppe fu Luigi	»	»	14	18	a	0	32	65
50	Papa Nicola di Antonio	»	»	14	18	b	1	39	75
51	Petrella Angelo fu Luigi usufr. e Buonanno Luigi e Guglielmo fu Antonio e Buonanno Antonio ed Elisabetta fu Giovanni, minorenni in tutela della propria madre Mirra Emilia fu Carlo, ved. Buonanno propr.	»	»	14	22		0	90	38

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
52	Buonanno Angelo fu Antonio	S. Maria La Fossa	S. Leucio	14	23		0	90	38
53	Simeone Angela fu Antonio usufr. e Perillo Biagio fu Domenico, propr.	»	Ferrara	14	5		0	18	24
54	Fratta cav. Giuseppe fu Antonio.	»	»	14	6		3	70	30
55	Giusti Gennaro fu Francesco liv., alla Parrocchia di S. Maria La Fossa	»	»	15	1		1	52	10
56	Papa Nicola fu Antonio per ½ e Di Sciorio Antonia di Nicola, maritata Papa per ½, livell. alla Parrocchia di S. Maria La Fossa	»	»	15	14		4	09	91
57	Della Valle Antonietta di Giuseppe, maritata De Gennaro, livell. alla Parrocchia di S. Maria La Fossa	»	»	15	15		0	98	00
58	Perillo Gioacchino fu Agostino, liv. alla Parrocchia di S. Maria La Fossa	»	»	15	1	d	3	88	59
59	Miele Aniello fu Federico (o fu Felice)	Grazzanise	Campo Izzo	38	17		58	43	13
					35		11	51	86
	Totale						69	94	99
60	Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fu Ferdinando e Cotuogno Luigi fu Carmine	»	»	38	30		2	48	60
61	Mirra Eugenio, Italia ed Olimpia fu Ferdinando e Cotuogno Luigi fu Carmine	»	Guarino	38	29		4	04	70
62	Beatrice Giuseppe fu Vincenzo	Capua	Frascata	17	11		0	54	16
				18	4		30	02	20
					6		0	54	28
				26	3	b	7	96	00
					5	b	0	76	40
					6	b	0	12	12
					7	b	1	15	46
					8	b	3	94	40
				27	9		24	27	10
					10		1	58	00
					11		0	00	13
	Totale						70	90	25
63	Berlingieri Giulio fu Pietro	»	Marra	15	2		0	02	12
					3		20	48	13
					8		49	29	32
					9		2	28	52
					10		16	54	82
				16	5		0	55	84
	Totale						89	18	75

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
64	D'Albore Domenico fu Pasquale . .	Capua	Volta di Corvo	16	2		30	56	70
					4		0	59	47
					6		44	88	71
					7		0	07	29
					8		0	00	39
					9		28	23	65
					10		2	85	16
					11		25	78	65
				17	6		0	50	96
					10		0	65	93
				19	1		12	80	50
					2		0	63	41
	Totale . . .						147	60	82
65	Asilo dei Ciechi e Sordomuti « Cappabianca Gaetano in S. Maria Capua Vetere »	»	Ferrara e Torretta di Boccardo	15	7		0	30	50
				16	3		0	50	17
				18	1	a	41	22	12
						b	17	21	08
					2		1	20	50
					5		14	39	70
				19	3		1	52	98
					4		0	43	20
					5		35	09	90
					6		1	84	98
					7		0	37	70
				26	4		0	21	96
				27	1		0	51	06
					2		35	91	88
					3		0	00	17
				27	4		0	03	34
					5		0	28	10
				18	3		0	53	06
				19	8		0	15	52
					9		62	32	80
					11		0	10	83
					12		0	58	72
	Totale . . .						214	80	27
66	Romano Raffaele fu Ferdinando . .	»	Frascalicello	17	2		0	77	47
					3		34	59	18
					5	a	1	32	85
					7	a	18	78	05
					9		0	00	06
					12		0	05	31
					13		0	00	09
	Totale . . .						55	53	01
67	Romano Nicola di Raffaele	»	»	17	4		25	98	00
					8		14	96	40
					7	b	4	52	35
					5	b	0	86	40
	Totale . . .						46	33	15
68	Beatrice Emilio fu Vincenzo	»	Frascale	26	1		43	76	47
					2		0	99	94
					3	a	5	95	30
					5	a	1	55	05
					6	a	1	66	97
					7	a	0	46	95
						c	0	85	49
				26	8	a	31	56	50
	Totale . . .						86	82	67

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Russo

(189)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1940-XVIII.

Determinazione della data di chiusura della vendita dei biglietti della Grande Lotteria nazionale E. 42 e nomina di un funzionario per la redazione dei verbali delle operazioni di estrazione dei premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E.42;

Visto il regolamento generale sulle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054;

Visto il Nostro decreto in data 6 dicembre 1939-XVIII, sulla ripartizione della massa premi;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Grande Lotteria nazionale E.42, manifestazione 1939-XVIII e fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui saranno effettuate le operazioni di estrazione dei premi;

Ritenuto inoltre che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Servizio del lotto) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle Lotterie nazionali succitato;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Grande Lotteria nazionale E.42, seconda manifestazione, cessa improrogabilmente:

1) nel Regno alla mezzanotte del 15 gennaio 1940-XVIII;

2) nell'A.O.I. nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo alla mezzanotte del 10 detto mese, con facoltà ai Governi dell'A.O.I., della Libia e delle Isole dell'Egeo di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle Lotterie, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII debbono pervenire al Ministero delle finanze (Servizi del Lotto) non oltre i cinque e dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai n. 1 e 2 del precedente articolo, e quindi non oltre il 20 gennaio 1940-XVIII.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel pomeriggio del 24 gennaio 1940-XVIII in Roma in un locale del Villaggio del Circo Massimo, e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento.

Art. 4.

Il cav. dott. Leopoldo Iovacchini, primo segretario del Ministero delle finanze (Servizi lotto) è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle tre Lotterie nazionali.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato il primo segretario del Ministero delle finanze, cav. dott. Leopoldo Moschetto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(215)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento in alcune zone della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, in alcune zone della provincia di Bergamo;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Bergamo;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in dette zone, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nelle suddette zone, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Tassinari

(185)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona del Monte Maddalena (Brescia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona del Monte Maddalena (Brescia);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Brescia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(181)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle » (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatora 1939-40, nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle » (Piacenza);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza è autorizzato, sotto le propria responsabilità, ad effettuare, nei suddetti fondi, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(199)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento nella zona di Roncade (Treviso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Roncade (Treviso);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di sessanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna, in liquidazione, con sede in Velletri (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 25 gennaio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Veliterna, società cooperativa a capitale illimitato con sede in Velletri (Roma), e venne altresì disposta la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento di pari data col quale furono nominati il commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza della Banca suindicata;

Considerato che, a seguito del decesso del sig. Ulisse Provizi, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro del Comitato predetto;

Dispone:

Il cav. dott. Carlo Ciarpella fu Alessandro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna, in liquidazione, società cooperativa a capitale illimitato avente sede in Velletri (Roma), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(206)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ELENCO n. 9 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di settembre 1939-XVII (dal n. 59841 al n. 60000 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 9, settembre 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
12- 5-1939	Risificio Inverni S. A. - R.I.S.A., a Rozzano (Milano).	Marchio di fabbrica per riso e sottoprodotto del riso.	59917	21- 9-1939
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
		(*Vedi anche: classe I, marchio n. 59917*)		
6- 5-1939	Riseria Cesare Gariboldi, a Milano.	Marchio di fabbrica per riso.	59845	16- 9-1939
18- 4-1939	Ditta Giovanni Parenti, a Siena.	Marchio di fabbrica per panforte al cioccolato.	59876	16- 9-1939
14- 4-1939	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	59884	16- 9-1939
14- 4-1939	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	59885	16- 9-1939
15- 4-1939	Cesare Cerrina, a Torino.	Marchio di fabbrica per gelati, pezzi duri con copertura di cioccolato.	59886	16- 9-1939
18- 4-1939	Guglielmo Trisoglio, a Torino.	Marchio di fabbrica per gelati.	59887	16- 9-1939
6- 5-1939	Soc. An. Ugo Ottogalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggi e altri generi di latticini.	59904	21- 9-1939
13- 5-1939	S. A. Latterie Industriali Riunite Lir, a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggi di ogni genere.	59909	21- 9-1939
12- 5-1939	« Società Nestlé » (Anonima), a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle.	59934	21- 9-1939
29- 5-1939	Giacomo Fontana e Mario Capotosti, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	59942	21- 9-1939
30- 5-1939	Ditta Conservificio « Ala », a Villasanta (Milano).	Marchio di fabbrica per conserva alimentare a base di latte, zucchero, cereali.	59947	21- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 9-1939	Consorzio Volontario Grana Tipico, a Reggio Emilia, nel nome dei Sigg.: Camurani Ercole, Giovanni Lombardini, Macedonio Negri, Enea Negri, Ovidio Galaverni, Egidio Tagliavini, Giovanni Severi, Giacobazzi Alfredo, Macedonio Pallini, Benedetto Della Salda, Guido Guazzi, Giacomo Bertani, Domenico Zattelli, Ernesto Saccani, Giuseppe Bonezzi, Ernesto Pattacini, Luigi Marconi, Oreste Iotti, Prospero Mazzoni, Aldo Marconi, Francesco Negri, Pietro Paglia, Efrem Gorini.	Marchio di fabbrica per formaggio grana tipico reggiano e parmigiano.	59951	26- 9-1939
3- 4-1939	Ditta Lema di Leoni & Malacrida, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramella alla crema o latte.	59953	26- 9-1939
23- 3-1939	Caseificio Fratelli Uberti, ad Agnadello (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	59956	26- 9-1939
3- 4-1939	Soc. An. Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggi e latticini in genere.	59957	26- 9-1939
3- 4-1939	Soc. An. Carlo Mascheroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggi e latticini in genere.	59958	26- 9-1939
5- 5-1939	Consorzio Agrario Provinciale per la Provincia di Ferrara, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per burro da tavola.	59963	26- 9-1939
27- 5-1939	Ditta Arrigone Valentino, a Carisio (Vercelli).	Marchio di fabbrica per riso lavorato.	59989	30- 9-1939
4- 5-1939	Emulsai Emul Soc. An. Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato per ungere gli stampi per l'industria dolciaria e panetteria.	59994	30- 9-1939
4- 5-1939	Emulsai Emul Soc. An. Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato da aggiungere all'impasto del pane per mantenerlo più lungamente fresco.	59995	30- 9-1939
4- 5-1939	Emulsai Emul Soc. An. Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari, ausiliari per l'industria dolciaria e panetteria.	59996	30- 9-1939
4- 5-1939	Emulsai Emul Soc. An. Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari, ausiliari per l'industria dolciaria e panetteria.	59997	30- 9-1939
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevende diverse.**		
19- 4-1939	Ditta Landi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi, bibite, bibite gasate	59841	16- 9-1939
19- 4-1939	Ditta Landi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi, bibite, bibite gasate.	59842	16- 9-1939
13- 5-1939	Luigi Amedeo Bonomelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	59919	21- 9-1939
13- 5-1939	Luigi Amedeo Bonomelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	59920	21- 9-1939
13- 5-1939	Luigi Amedeo Bonomelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	59921	21- 9-1939
13- 5-1939	Luigi Amedeo Bonomelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	59922	21- 9-1939
29- 5-1939	Ditta « Rabarbaro Zucca » dei figli di Carlo Zucca, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquori.	59944	21- 9-1939
29- 5-1939	Ditta « Rabarbaro Zucca » dei figli di Carlo Zucca, a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	59945	21- 9-1939
29- 5-1939	Ditta « Rabarbaro Zucca » dei figli di Carlo Zucca, a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	59946	21- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
10-10-1938	Anna Tadini Buoninsegni Tobler, a Agnano (Pisa).	Marchio di fabbrica per acqua minerale.	59955	26- 9-1939
14- 4-1939	Ditta Carpignano e Marchisio, a Torino.	Marchio di fabbrica per aperitivi, vini, liquori, sciroppi e bevande, amari.	59968	26- 9-1939
27- 4-1939	Aziende Alimentari Associate Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per vino Torrevecchia da fiaschi.	59970	26- 9-1939
27- 4-1939	Aziende Alimentari Associate Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per vino Trebbiano da bottiglie.	59971	26- 9-1939
27- 4-1939	Aziende Alimentari Associate Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per vino Trebbiano da fiaschi.	59972	26- 9-1939
27- 4-1939	Aziende Alimentari Associate Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per vino Sangiovese da bottiglie.	59973	26- 9-1939
1- 3-1939	Distilleria Roberto Moroni, a Sesto S. Giovanni (Milano).	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi, aperitivi, ponce, creme, bevande pronte alcoliche ed analcooliche, zuccherine e non zuccherine, vinose e non vinose.	60000	30- 9-1939
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.		
20- 4-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	59871	16- 9-1939
20- 4-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta.	59872	16- 9-1939
20- 4-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone dentifricio.	59873	16- 9-1939
20- 4-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia, saponi per barba e toletta, brillantine, ciprie, spazzolini, disinfettanti, talco borato, creme, lame per rasoi e simili.	59874	16- 9-1939
20- 4-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta.	59875	16- 9-1939
24- 4-1939	Vacuum Oil Company S.A.I., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii, grassi, cere e simili prodotti per lubrificazione, illuminazione, riscaldamento, forza motrice e altre applicazioni tecniche, petrolio, nafta, benzina.	59883	16- 9-1939
2- 5-1939	Marcello Tonini, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone.	59889	16- 9-1939
6- 5-1939	Gi. Vi. Emme. Soc. An. Giuseppe Visconti di Modrone & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi, pasta dentifricia, prodotto per la cosmesi della pelle, articoli igienici e di toletta.	59905	21- 9-1939
8- 5-1939	Società in Accomandita Profumerie Satinine Usellini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, profumi, lozioni, acqua di colonia, cipria, creme, saponi e acque da toletta in genere.	59907	21- 9-1939
13- 5-1939	Antonino Giuffré fu Francesco, a Messina.	Marchio di fabbrica per una crema cosmetica.	59910	21- 9-1939
12- 5-1939	Soc. An. Antonio Gallo, a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	59918	21- 9-1939
11- 5-1939	Società Anonima « D.co Ulrich », a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto di profumeria per il trattamento e la protezione dell'epidermide.	59931	21- 9-1939
16- 5-1939	Soc. An. Istituto Chimico Farmaceutico Fassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto cosmetico.	59949	21- 9-1939
6- 5-1939	Alfredo Ravera, a Salerno.	Marchio di fabbrica per uno speciale olio essenziale o essenza di lavanda.	59976	26- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
6- 5-1939	Gi. Vi. Emme Soc. An. Giuseppe Visconti di Modrone & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifrici, cosmetici, profumi e prodotti di toletta in genere.	59977	26- 9-1939
6- 6-1939	« Sirio » Soc. An. Saponi - Profumerie e Glicerine, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, colonie, profumi, ciprie, belletti, talco borato, creme, brillantine, lozioni, dentifrici, cosmetici, smalti, polveri sapone.	59985	30- 9-1939
6- 6-1939	« Sirio » Soc. An. Saponi - Profumerie e Glicerine, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, colonie, profumi, ciprie, belletti, talco borato, creme, brillantine, lozioni, dentifrici, cosmetici smalti, polveri sapone.	59986	30- 9-1939
1- 4-1939	Società Industriale Abrial & Giacomoni di Giovanni Giacomoni, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato.	59999	30- 9-1939
		Classe V. — Metalli lavorati; utensili; macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
19- 4-1939	Aldo Daccò, a Milano.	Marchio di fabbrica per parti, accessori e ricambi di autoveicoli e motori.	59843	16- 9-1939
19- 4-1939	Aldo Daccò, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	59844	16- 9-1939
8- 4-1939	S. A. Vincenzo Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per tutte le catene per industrie ed autoveicoli, ruote ed ingranaggi per catene, tubi metallici flessibili, alberi flessibili, variatori di velocità, giunti elastici di accoppiamento, giunti cardanici, tazze per elevatori, rondelle di tenuta olio, polmoni metallici.	59862	16- 9-1939
19- 4-1939	Soc. An. Cergil, a Pavia.	Marchio di fabbrica per filiera per tubi.	59867	16- 9-1939
19- 4-1939	S.A.C.C.A.B. - S.A. Costruzione Commercio Apparecchi Brevettati, a Milano.	Marchio di fabbrica per sostanze, macchine, apparecchi ed attrezzi occorrenti per trattare con sostanze gassose materie solide, liquide e gassose.	59869	16- 9-1939
19- 4-1939	S.A.C.C.A.B. - S.A. Costruzione Commercio Apparecchi Brevettati, a Milano.	Marchio di fabbrica per sostanze, macchine, apparecchi ed attrezzi occorrenti per trattare con sostanze gassose materie solide, liquide e gassose.	59870	16- 9-1939
17- 5-1939	Ditta Luigi Antonio Barni, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchio premiagrumi, (limoni, arance e simili).	59912	21- 9-1939
1- 5-1939	Società Anonima Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Vercelli).	Marchio di fabbrica per falci, falciole, roncole, scuri, manaressi, picozzini, sacie, badili, zappe, vanghe, forche, martelleria, cazzuole, coltellerie per uso industriale e domestico, attrezzi agricoli per arti o mestieri, per uso a mano.	59927	21- 9-1939
8- 5-1939	Mario Secchi, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine, attrezzi ed accesori per uffici.	59928	21- 9-1939
8- 5-1939	Lorenzo Galletto, a Torino.	Marchio di fabbrica per bacchette di apporto e di fondente per saldatura.	59929	21- 9-1939
11- 5-1939	Metalli Duri « Adamas » S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per utensili per lavorazioni meccaniche, utensili di metallo duro.	59932	21- 9-1939
12- 5-1939	Società Metallurgica Italiana, società anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe, leghe leggere e metalli placcati in lamiere, getti, pezzi, barre, profilati, tubi, nastri e fili.	59933	21- 9-1939
31- 5-1939	Ditta Antonio Carcano, a Mandello-Lario (Como).	Marchio di fabbrica per fogli metallici per imballo ed altri usi.	59950	21- 9-1939
31- 5-1939	Luigi Livraga, a Milano.	Marchio di fabbrica per bronzi malleabili per applicazioni industriali.	59964	26- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
11- 5-1939	Francesco Balestro, a Milano.	Marchio di fabbrica per pompe per cicli e motocicli e simili, palle per il giuoco del calcio, cannotti per sterzo, tubi di acciaio senza saldatura per telaio, reggi sella, gomme catarifrangenti e paletti per tenda.	59967	26- 9-1939
31- 5-1939	Luigi Livraga, a Milano.	Marchio di fabbrica per una lega ad alto tenore di nickel per applicazioni meccaniche generali esigenti alte caratteristiche di resistenza.	59981	30- 9-1939
31- 5-1939	Luigi Livraga, a Milano.	Marchio di fabbrica per un bronzo fabbricato specialmente con metalli nazionali, atto a resistere particolarmente allo sfregamento.	59982	30- 9-1939
		CLASSE VI. — **Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
26- 4-1939	Fernando Venturi, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio e di televisione.	59859	16- 9-1939
19- 4-1939	Ditta Grassi & Cazzaniga, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire.	59868	16- 9-1939
13- 5-1939	Automatic Electric Company, a Chicago, Illinoiy (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per convertitori elettrici statici di frequenza.	59911	21- 9-1939
26- 5-1939	The Linde Air Products Company, a New-York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per dispositivi di saldatura; apparecchi di regolazione della tensione per macchine saldatrici ed elettriche; composizioni non metalliche per saldature.	59916	21- 9-1939
10- 5-1939	S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto-Moto-Velo, di G. e P. Fossati & M. Maurelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prese elettriche di direzione, fanalini per illuminazione della targa, apparecchi elettrici per automobili e motocicli.	59930	21- 9-1939
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
13- 3-1939	Virginia Brighenti in Villani, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cartucce cariche, borre e cartoncini per caccia e tiro.	59998	30- 9-1939
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.**		
20- 4-1939	Vittorio Pierantoni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per laterizio forato per solai, con o senza armatura di ferro.	59854	16- 9-1939
20- 4-1939	« Vetrocoke » Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per una lana di vetro, sia sciolto che conglomerato e sotto qualsiasi forma.	59877	16- 9-1939
20- 4-1939	« Vetrocoke » Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per una lana di vetro, sia sciolto che conglomerato e sotto qualsiasi forma.	59878	16- 9-1939
18- 4-1939	Soc. An. Manifattura Ceramica Pozzi, a Torino.	Marchio di fabbrica per ceramiche normali e ceramiche aventi elevata resistenza alle alte temperature.	59888	16- 9-1939
17- 5-1939	Società Anonima « Eternit » Pietra Artificiale, a Genova.	Marchio di fabbrica per cemento e agglomerati cementizii.	59990	30- 9-1937

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** *(Vedi anche: classe IV marchio n. 59883).*		
24- 4-1939	Silla Cesarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido carburante.	59855	16- 9-1939
24- 4-1939	Silla Cesarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido carburante.	59856	16- 9-1939
24- 4-1939	Silla Cesarini, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido carburante antidetonante.	59857	16- 9-1939
12- 4-1939	Jonkopings och Vulcans Tandsticksfabriksaktiebolag, a Jonkoping (Svezia).	Marchio di fabbrica per zolfanelli, cerini e fiammiferi.	59863	16- 9-1939
12- 4-1939	Jonkopings och Vulcans Tandsticksfabriksaktiebolag, a Jonkoping (Svezia).	Marchio di fabbrica per zolfanelli, cerini e fiammiferi.	59864	16- 9-1839
6- 5-1939	Soc. An. Gasital, a Parma.	Marchio di fabbrica per gassogeni.	59906	21- 9-1939
5- 5-1939	Vladimiro Rossini, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi ricuperatori ed economizzatori di calore.	59926	21- 9-1939
		CLASSE X. — **Materiale diversi di uso domestico non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.** *(Vedi anche: classe V, marchio n. 59967)*		
15- 5-1939	Cotonificio Poss Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti, coperte e scialli.	59923	21- 9-1939
29- 5-1939	Mario Felice Bellini, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici, creme, cere, paste, emulsioni, smacchiatori, saponi, gessi, bastoncini per cuoi e calzature in genere.	59943	21- 9-1939
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.** *(Vedi anche: classe V, marchio nn. 59843 e 59967).*		
27- 5-1939	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma pneumatici, semipneumatici e pieni.	59939	21- 9-1939
4- 4-1939	Raimondo Cubeddu, a Pini (Cagliari).	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	49861	16- 9-1939
27- 5-1939	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma pneumatici, semipneumatici e pieni.	59940	21- 9-1939
11- 5-1939	Dunlop Rubber Company Limited a Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cerchioni pneumatici per ruote di veicoli. *(Già registrato in Gran Bretagna al n. 600723).*	59966	26- 9-1939
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.** *(Vedi anche: classe X, marchio n. 59923).*		
22- 5-1939	Cotonificio Valle di Susa, a Torino.	Marchio di fabbrica per materie tessili vegetali greggie, preparate, lavorate, materie tessili artificiali, filati, tessuti.	59848	16- 9-1939
12- 4-1939	Ditta Fratelli Gianoli, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	59849	16- 9-1939
20- 4-1939	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per un tipo di tessuto.	59879	16- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
20- 4-1939	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per un tipo di tessuto.	59880	16- 9-1939
20- 4-1939	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per un tipo di tessuto.	59881	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59894	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59895	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59896	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59897	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59898	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59899	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59900	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59901	21- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59902	21- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59903	21- 9-1939
16- 5-1939	Ditta Soc. An. Castelli & Bari, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto diagonale di raion acetato e viscosa.	59935	21- 9-1939
16- 5-1939	Ditta Soc. An. Castelli & Bari, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto arricciato con rovescio raso di raion acetato e viscosa.	59936	21- 9-1939
16- 5-1939	S. A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto con contrapposizione di armatura di raion acetato e seta naturale.	59937	21- 9-1939
16- 5-1939	S. A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto ad armatura con rovescio satinato di seta naturale e raion acetato.	59938	21- 9-1939
1°- 6-1939	Stabilimenti Tessili Italiani, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone.	59953	26- 9-1939
3- 4-1939	Angelo e Ernesto Riva, a Lecco.	Marchio di commercio per tessuti di lana, di cotone, di seta e misti.	59954	26- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59961	26- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59962	26- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di conotone, di canapa, di lino, di seta o di fibre artificiali, puri o misti.	59980	26- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	5999	30- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	59993	30- 9-1939
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
		(Vedi anche: classe IV, marchio n. 59874; classe X, marchio n. 59923; classe XII, marchio n. 59966.		
22- 4-1939	Ditta Ind. Chimica Pi Emme, Dottori Ingegneri Petri & Mazzotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme per calzature, emulsioni, prodotti per smacchiare, cere per sformare calzature, vernici, stringhe e colle per calzature, appretto.	59850	16- 9-1939
15- 4-1939	Società Valli & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per confezioni cioè vestiti confezionati per uomo e bambini, vestimenta di ogni genere, accessori per abbigliamento.	59851	16- 9-1939
15- 4-1939	Società Valli & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per confezioni cioè vestiti confezionati per uomo e bambini, vestimenta di ogni genere, accessori per abbigliamento.	59852	16- 9-1939
26- 4-1939	Astrologo Gina in Spagnoletto, a Roma.	Marchio di commercio per prodotti di abbigliamento.	59860	16- 9-1939
4- 5-1939	Ditta Calzificio G. Pianta & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da donna e calze in genere.	59892	16- 9-1939
4- 5-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per copricapo estivo per donna.	59893	16- 9-1939
30- 5-1939	S. A. Manifattura di Turro, a Milano.	Marchio di fabbrica per un tipo di calza.	59948	21- 9-1939
3- 2-1939	Ignazio Cossu-Cossu, a Mantova.	Marchio di fabbrica per indumenti di abbigliamento per bambini e signore.	59975	26- 9-1939
8- 6-1939	S. A. Calzaturificio Lombardo Sempione, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per calzature, sandali, pantofole, stivali normali e speciali, per uomo, donna, bambino, di qualsiasi materiale.	59983	30- 9-1939
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
1- 5-1939	Riccardo Zorno, a Milano.	Marchio di fabbrica per bocchini multipli per fumatori.	59891	16- 9-1939
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**		
4- 2-1939	Ignazio Nino Azzolini, a Bologna.	Marchio di commercio per fogli, strati, lastre intere o pezzami, o parti di spugna-gomma formata con qualsiasi procedura, anche sintetica, utilizzante materie o prodotti nazionali.	59974	26- 9-1939
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria).**		
20- 4-1939	Francesco Bertolini, a Milano.	Marchio di fabbrica per fogli di carta e di cartone a strati fra loro legati con materiali speciali impermeabilizzanti e plastici; sacchi, sacchetti ed altri involucri impermeabili fabbricati con strati di carta uniti durante l'esecuzione con materiali speciali adesivi, plastici ed impermeabilizzanti; recipienti ed imballaggi in genere impermeabili fabbricati con strati di carta e di cartone uniti nella lavorazione con speciali materiali adesivi im-	59882	16- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		permeabilizzanti; una massa plastica indurибile atta alla produzione di un cartone impermeabile speciale ed articoli ed oggetti in genere ottenuti per stampaggio alla pressa e articoli e oggetti prodotti.		
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.**		
24- 5-1939	Istituto Biochimico Italiano, a Milano	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	59846	16- 9-1939
6- 5-1939	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico ad azione estrogena da usarsi nelle disfunzioni ovariche.	59847	16- 9-1939
22- 4-1939	Ditta Fratelli Canonero, a Genova.	Marchio di fabbrica per un linimento.	59853	16- 9-1939
25- 4-1939	John Wyeth & Brother Ltd, a Londra.	Marchio di fabbrica per prodotti e preparazioni medicinali e farmaceutici.	59858	16- 9-1939
17- 4-1939	« A.T.I.M. » Azienda Terapeutici Italiani S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	59865	16- 9-1939
17- 2-1939	« A.T.I.M. » Azienda Terapeutici Italiani S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	59866	16- 9-1939
1- 5-1939	Ormonoterapia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati omonici ed organoterapici, per uso umano e veterinario; in fiale per iniezioni ed in pillole, sciroppi e simili.	59890	16- 9-1939
8- 5-1939	Ormonoterapia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati ormonici ed organoterapici per uso umano e veterinario, in fiale per iniezioni ed in pillole, sciroppi e simili.	59908	21- 9-1939
20- 5-1939	Armando Drago, a Roma.	Marchio di fabbrica per coppette mammellari di piombo per la cura della ragade, medicamenti in genere per la cura della ragade mammellare.	59913	21- 9-1939
25- 5-1939	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per medicinali.	59914	21- 9-1939
25- 5-1929	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per medicinali.	59915	21- 9-1939
1- 5-1939	Laboratorio Chimico Farmaceutico, Rotta & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	59925	21- 9-1939
29- 5-1939	Causyth Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	59941	21- 9-1939
24- 3-1939	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	59959	26- 9-1939
24- 3-1939	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	59960	26- 9-1939
31- 5-1939	S. A. Medicinali Brevettati, a Milano.	Marchio di fabbrica per un farmaco antiasmatico sedativo in compresse.	59965	26- 9-1939
5- 6-1939	S. A. Cellovel, a Gornate Olona (Varese).	Marchio di fabbrica per un tipo di foglio sottile, in celluloide, e destinato in special modo per medicazioni umide, in sostituzione della guttaperga.	59984	30- 9-1939
7- 6-1939	Società Italiana Rimboschimento, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi igienici trasportabili e fissi.	59987	30- 9-1939
7- 6-1939	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	59988	30- 9-1939
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.** *(Vedi anche: classe XIV, marchio n. 59850).*		
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** *(Vedi anche: classe XIV, marchio n. 59850).*		
4- 5-1939	Sic. Agricola Industriale Lombarda, a Milano	Marchio di fabbrica per insetticida.	59978	26- 9-1939
18- 4-1939	Ditta Giacomo Giannelli & Figlio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sali d'argento.	59979	26- 9-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO o prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.** *(Vedi anche: classe V, marchio nn. 59869, 59870, 59928).*		
16- 5-1939	S. A. Egidio Chierichetti, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per un prodotto per lavare e fare il bucato.	59924	21- 9-1939
6- 5-1939	Ditta Ernesto Somma & Matta, a Palermo.	Marchio di commercio per capelli umani lavati e capelli umani imbiancati chimicamente.	59991	30- 9-1939
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
27- 4- 1939	Mannesmannröhren Werke, a Dusseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica per pezzi sagomati di acciaio di tutti i tipi, blocchi di acciaio greggi ed ulteriormente lavorati, lamiere, fili, metallici, materiali per sovrastrutture ferroviarie, tubi ed oggetti ottenuti da questi, giunti per tubi, guarnizioni per tubi, bombole, ancore, aste tubolari, disposizioni di freno, pezzi, appoggi per coperture, appoggi per solai, serrature a fune, puntelli per cave, puntelli per canali, incastellatura per trivellazioni, caldaie e parti di caldaie, parti di aeroplani, recipienti per liquidi, botti, assali, parafulmini, alberi, colonne, montanti da tetto per condutture elettriche, aste per bandiere, telai per veicoli terrestri, marini, ed aerei, parti di cicli, rotaie, parti di sovrastruttura per ferrovie elettriche, materiali per sovrastrutture, aste di contatto, staffe di contatto, travi a sbalzo, piccoli oggetti metallici (portaceneri, tazze, dispositivi per tagliare sigari, sostegni per scatole da fiammiferi), portalampade, cavalletti, affusti, carri, chiodi, timoni per carri, bilancini, cerchioni di ruota, istrumenti utensili ed apparecchi fisici, ottici, chimici, geodetici, nautici, elettrotecnici, pesatori per segnalazioni di controllo e fotografici, istrumenti di misura, pompe e loro parti, bastoni per ombrelli, a mano e da passeggio, grucce, alberi per segnalazioni, dispositivi per segnalazioni, indicatori di via, campane, manicotto e dadi tenditori, sbarre, utensili per casa e da cucina, utensili per stalla, giardino ed agrari, getti di macchine, getti per stampi d'acciaio, macchine e parti di macchine, tubi flessibili di metallo, parti costruttive laminate e fuse, parti metalliche sagomate lavorate meccanicamente, parti di laminatoi, parti di navi, apparecchi ed utensili per illuminazione, riscaldamento, cottura, di raffreddamento, di essicazione, e di ventilazione, impianti idraulici, per bagni ed igienici, disposizioni per l'inaffiamento, impianti per trasporto di fanghi, metalli non preziosi greggi e parzialmente lavorati, lavori di fabbro e di fucinatura, guarnizioni, finimenti per cavalcare e per carrozze, armature, ganci, portamatite, piastre d'armatura, oggetti piccoli di acciaio, oggetti di fili metallici, merci di lamiera, catene, sfere di acciaio, pattini per ghiaccio, occhielli, casseforti, cassette automobili ed accessori, utensili per viaggio, cinghie per macchine, apparecchi automatici, mezzi antiruggine, materiale per tenute e guarnizioni.	59969	26- 9-1939

AVVISO. — **Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.**

Il direttore: A. [illegible]

(175)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 10

del 13 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,48
Francia (Franco)	44,45
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,42
Belgio (Belgas)	3,335
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,49
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,597
Portogallo (Scudo)	0,7258
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,325
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	92,62
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,70
Id. Id 5 % (1936)	93,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,70
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 11

del 14 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,61
Francia (Franco)	44,45
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belgas)	3,339
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,62
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,597
Portogallo (Scudo)	0,727
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,25
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	92,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,275
Id. Id 5 % (1936)	93,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,65
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,975

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 47 e 54 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1938, sono costituite come appresso:

1) Per le provincie di Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Bolzano, Como, Cuneo, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza (sede Torino):

Presidente: Marconcini dott. Gaspare, ispettore provinciale amministrativo;

Membri: Sartirana dott. Silvio, veterinario provinciale; Monari prof. Dino, docente in anatomia patologica e patologia veterinaria; Pomella prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria; Modena prof. Alfonso, veterinario condotto;

Segretario: Tantalo dott. Ferdinando, vice segretario nell'Amministrazione dell'Interno.

2) Per le provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Cagliari, Genova, Gorizia, Livorno, Macerata, Modena, Nuoro, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia, Sassari, Savona, Siena, Terni, Trieste (sede Pisa):

Presidente: Berardengo dott. Paolino, vice Prefetto;

Membri: Fracassi dott. Fermo, veterinario provinciale; Macchioni prof. Igino, docente in anatomia patologica e patologia veterinaria; Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria; Ciompi dott. Raffaello, veterinario condotto;

Segretario: Ponzano dott. Carlo, segretario nell'Amministrazione dell'Interno.

3) Per le provincie di Agrigento, Bari, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Frosinone, Littoria, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Taranto, Trapani, Viterbo (sede Roma):

Presidente: Galatà dott. Michele, vice prefetto;

Membri: Butticè dott. Giuseppe, veterinario provinciale; Colella prof. Cataldo, docente in anatomia patologica e patologia veterinaria; Finzi prof. Guido, docente in clinica medica veterinaria; Sansonetti dott. Pietro, veterinario condotto;

Segretario: La Selva dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(222)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.